

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

DI

SANITASERVICE ASL BR s.r.l. **Società Unipersonale della ASL di Brindisi**

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile



PARTE SPECIALE L

REATI AMBIENTALI

(aggiornato alla l. n. 68 del 2015 e modificato dalla L. n. 137/2023)

1 REATI

I reati ambientali sono disciplinati dall'art. 25-*undecies* del Decreto (di seguito, "Reati ambientali").

1.1 I reati di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto

Si riporta di seguito l'elenco dei Reati ambientali di cui all'art. 25-*undecies*, nonché una sintetica descrizione dei Reati rilevanti per la Società.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie fossero integrate nella forma del tentativo.

1.1.1 Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Trattandosi di un reato comune, può essere commesso da qualunque soggetto.

A titolo esemplificativo, il presente reato può configurarsi mediante le seguenti condotte:

la Società, violando i limiti di emissioni a quest'ultima consentiti o nello smaltimento di rifiuti in assenza delle autorizzazioni necessarie delle autorità competenti, causa una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

1.1.2 Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)

La norma punisce chi abusivamente cagiona un disastro ambientale. Per disastro ambientale deve intendersi: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e attuabile solo ricorrendo a provvedimenti di natura eccezionale; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quanto alle osservazioni in merito ai soggetti che possono compiere il presente reato, nonché in merito alle condotte esemplificative, si consideri quanto affermato al paragrafo precedente relativo all'art. 452-*bis* c.p.

1.1.3 Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.)

La norma punisce chiunque commetta con colpa e non con dolo i fatti di cui ai sopradescritti artt. 452- *bis* e 452-*quater*.

Pertanto, per quanto riguarda i soggetti che possono compiere il presente reato, nonché le condotte esemplificative, valga quanto affermato al paragrafo precedente relativo all'art. 452-*bis* c.p.

1.1.4 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. n. 152/2006, art. 256)

L'articolo sanziona lo svolgimento di attività di gestione dei rifiuti in difetto dei prescritti titoli abilitativi ovvero in difetto delle previste comunicazioni (artt. 208 e ss.). A venire qui in emergenza, più specificamente, sono la raccolta – consistente nell'operazione di prelievo, cernita, raggruppamento, finalizzati al trasporto –, il trasporto, il recupero – consistente nel complesso di operazioni volte a generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti –, lo smaltimento – attività che include ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta –, il commercio e l'intermediazione.

La norma in analisi sanziona altresì l'utilizzo di spazio come discarica, permanente o temporanea, in assenza delle dovute autorizzazioni.

Tale reato può essere commesso da qualsiasi soggetto appartenente alla Società, non essendo un reato proprio.

A titolo esemplificativo, il presente reato può configurarsi mediante le seguenti condotte:

- la Società effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (pericolosi e/o non pericolosi) in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216;
- la Società realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi;
- la Società, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

1.1.5 Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee ed omessa bonifica (D. Lgs. n. 152/2006, art. 257)

Il reato di cui al presente articolo consiste nell'omessa bonifica del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, che sono state inquinate a fronte del superamento da parte della Società delle concentrazioni soglia di rischio. Detta bonifica deve essere effettuata in ottemperanza ed in conformità al progetto approvato ex art. 242, il quale disciplina le procedure amministrative ed operative da attivare laddove si verificano contaminazioni di siti.

Tale reato può essere commesso da qualsiasi soggetto appartenente alla Società, non essendo un reato proprio.

A titolo esemplificativo, il presente reato può configurarsi mediante le seguenti condotte:

- la Società, esercitando un impianto nell'esercizio del quale siano utilizzate sostanze o preparazioni pericolose, cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti.

1.1.6 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. n. 152/2006, art. 258)

L'art. 258 attiene alle condotte irregolari e di violazioni concernenti gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari necessari nella trattazione dei rifiuti secondo quanto disposto da altre norme del D. Lgs. n. 152 del 2006 nonché le condotte serbate da coloro i quali, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti medesimi, nonché da coloro i quali facciano uso di un certificato falso durante il trasporto.

Il reato in esame è reato comune, potendo essere commesso da qualunque soggetto.

A titolo esemplificativo, il presente reato può configurarsi mediante le seguenti condotte:

- la Società, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti medesimi;
- la Società, nel trasportare rifiuti, fa uso di un certificato falso.

1.1.7 Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 259)

L'articolo 259 c.p. regola i casi in cui la Società spedisce i rifiuti prodotti in violazione della normativa comunitaria prevista dall'art. 35 del Regolamento (CEE) n. 1013 del 2006.

Il reato in esame è reato comune, potendo essere commesso da qualunque soggetto.

A titolo esemplificativo, il presente reato può configurarsi mediante le seguenti condotte:

- la Società effettua una spedizione di rifiuti in assenza di notifica a tutte le competenti autorità interessate a norma del regolamento (CEE) n. 1013 del 2006;
- la Società effettua una spedizione di rifiuti in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità interessate a norma del regolamento (CEE) n. 1013 del 2006;
- la Società effettua una spedizione di rifiuti sulla base dell'autorizzazione delle competenti autorità interessate a norma del regolamento (CEE) n. 1013 del 2006 ottenuta mediante false dichiarazioni;
- la Società effettua una spedizione di rifiuti con modalità dissimili rispetto a quelle specificate nella notifica effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1013 del 2006.

1.1.8 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-*quaterdecies* c.p.)

La norma in esame si riferisce all'attività di chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Trattasi di reato comune che, pertanto, può essere commesso da "chiunque".

A titolo esemplificativo, il presente reato può configurarsi mediante le seguenti condotte:

- la Società finanzia persone fisiche e/o giuridiche che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cedono, ricevono, trasportano, esportano, importano, o comunque gestiscono abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti;
- la Società, onde ottenere risparmi di costi, "appalta" la gestione dei rifiuti a persone fisiche e/o giuridiche che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cedono, ricevono, trasportano, esportano, importano, o comunque gestiscono abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

1.1.9 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (DL 135/2018, art. 6).

Con l'art. 6 del DL 135/2018 viene soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del Codice Ambiente nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (decreto di attuazione della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti).

Pertanto, si torna provvisoriamente alle regole vigenti prima del Sistri: presentazione della dichiarazione MUD e tenuta di registri di carico/scarico e formulario di trasporto rifiuti, secondo le regole previste (rispettivamente) dagli articoli 188-189-190 e 193 del D.lgs 152/2006, nella loro formulazione testuale precedente alle modifiche introdotte dal Dlgs 205/2010.

Trattasi di un reato non proprio che può essere commesso da qualunque soggetto.

A titolo esemplificativo, il presente reato può essere commesso mediante le seguenti condotte:

- la Società, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del Nuovo Registro Elettronico, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti medesimi;
- la Società inserisce un certificato falso nell'ambito dei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

1.1.10 Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione o dell'autorità ed in violazione dei limiti tabellari, sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (D. Lgs. n. 152/2006, art. 137)

La norma punisce chiunque apra o effettui scarichi di acque reflue industriali, in assenza di autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata nonché chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in

automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 del presente decreto legislativo.

Le contravvenzioni in esame non si configurano come reati propri e, pertanto, possono essere commessi da qualunque soggetto.

A titolo esemplificativo, il presente reato può essere commesso mediante le seguenti condotte:

- La società, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 del presente articolo, effettua uno scarico di acque reflue industriali – anche contenenti sostanze pericolose ricomprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d. lgs. 231/2001 – in spregio alle prescrizioni dell'autorizzazione ovvero in spregio ad altre prescrizioni emanate dall'autorità competente a norma degli articoli 107 comma 1 e 108 comma 4 del d. lgs. 152/2006.

1.2 Attività sensibili. Principi di comportamento e protocolli di prevenzione.

A seguito dello svolgimento delle attività propedeutiche alla costruzione del Modello effettuata dal Gruppo di Lavoro e, segnatamente, le attività di *risk mapping* e *risk assessment*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Società, le specifiche Attività Sensibili che possono astrattamente comportare il rischio per la Società di commissione dei Reati ambientali.

Successivamente sono stati individuati i principi di comportamento ed i principali protocolli di prevenzione che devono essere attuati dalla Società al fine di prevenire la commissione dei Reati ambientali.

1.2.1 Attività sensibili

Le Attività Sensibili, individuate nell'ambito delle attività svolte dalla Società, sono:

- (a) Gestione dei rifiuti e delle sostanze idonee a determinare l'inquinamento delle matrici ambientali (Funzioni coinvolte: *Organo Amministrativo (AU), Resp tecnico*);
- (b) Gestione degli scarichi idrici (Funzioni coinvolte: *Organo Amministrativo (AU), Resp tecnico*).

Le Attività Sensibili sopra identificate potranno essere modificate e/o integrate a seguito degli aggiornamenti delle attività di *risk mapping* e *risk assessment* effettuate di volta in volta dall'OdV a seguito del verificarsi di situazioni quali, a titolo esemplificativo, cambiamenti organizzativi, aggiornamenti legislativi in relazione ai Reati, ecc. Tali modifiche e/o integrazioni delle Attività Sensibili dovranno essere successivamente approvate dall'Organo Amministrativo della Società.

1.2.2 Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del Modello, nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, devono agire nel rispetto, oltre che delle previsioni contenute nel MOG e nel Codice Etico 231, delle procedure aziendali adottate dalla Società in relazione alle operazioni relative alle Attività Sensibili al fine di prevenire la

commissione di Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, nonché le funzioni aziendali coinvolte.

In generale, è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, una o più delle fattispecie di reato sopra considerate o che comunque agevolino la commissione dei predetti reati. Essi, in particolare, nell'ambito delle rispettive funzioni sono tenuti a rispettare le procedure aziendali e ad osservare la normativa in materia di reati ambientali.

In particolare, i Destinatari hanno l'obbligo di rispettare scrupolosamente tutta la normativa vigente ed in particolare di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure in tutte le attività aziendali adottate dalla Società, di astenersi dal porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali, dei protocolli e delle procedure aziendali, di rispettare le misure organizzative e preventive dettate per lo svolgimento delle attività produttive ad impatto ambientale ed i relativi oneri informativi, partecipando diligentemente alle sessioni formative ed informative connesse con le mansioni a ciascuno affidate dalla Società.

1.2.3 Il Responsabile Interno per le Attività Sensibili

In linea con le *best practice*, la Società individua e nomina uno o più Responsabili Interni per ciascuna delle operazioni relative alle Attività Sensibili come meglio individuate nel paragrafo 1.2.1. In assenza di nomina dei Responsabili Interni da parte della Società per una o più operazione relative alle Attività Sensibili, il Responsabile Interno della relativa operazione sarà ritenuto il responsabile della relativa funzione aziendale.

Il Responsabile Interno:

- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che sono coinvolti nella relativa Attività Sensibile;
- informa periodicamente l'OdV dei fatti rilevanti relativi alle operazioni a rischio della propria funzione con riferimento alle Attività Sensibili;
- informa tempestivamente l'OdV di qualunque criticità sorta nell'ambito delle attività attinenti la propria funzione con riferimento alle Attività Sensibili;
- può interpellare l'OdV in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello.

La Società istituisce una procedura relativa ai flussi informativi nei confronti dell'OdV da parte del Responsabile Interno specificando le informazioni che devo essere inviate allo stesso e le relative modalità di trasmissione.

L'OdV cura l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative a:

- la compilazione omogenea e coerente dei reports da inviare all'OdV;

- gli strumenti di controllo e monitoraggio sulle Attività Sensibili.

Inoltre, l'OdV comunica i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di Reati ambientali, secondo le modalità previste nel Modello.

1.2.4 Protocolli di prevenzione

La Società definisce i seguenti protocolli di prevenzione rilevanti in relazione alle operazioni effettuate dalla Società con riferimento alle Attività Sensibili di cui al precedente paragrafo 1.2.1. Tali protocolli sono contenuti nelle procedure aziendali adottate dalla Società, attraverso i quali la Società previene la commissione di reati impegnandosi a garantire che:

- vengano individuate una o più funzioni interne responsabili della corretta gestione dei rifiuti;

- la produzione, detenzione, classificazione e conferimento rifiuti (pericolosi e non) venga effettuata nel pieno rispetto della normativa ambientale ed in modo da poter certificare l'attuazione dei necessari adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli;

- le procedure aziendali che abbiano una rilevanza diretta o indiretta in tema di recupero e/o smaltimento dei rifiuti siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte della direzione aziendale al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di anomalie riscontrate nella relativa attività;

- la scelta dei fornitori/imprese appaltatrici venga effettuata nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di poter valutare costantemente la sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti tecnici e legali per l'esercizio dell'attività ai medesimi demandata evitando, altresì, che la selezione si basi esclusivamente su ragioni di ordine economico (al fine di evitare il ricorso ad imprese poco qualificate che lavorino sottocosto in virtù dell'utilizzo di metodi illegali);

- siano sensibilizzati gli esponenti aziendali sul grado di rischio che le attività svolte comportano;

- siano verificate, in via preventiva e nel corso del rapporto, le autorizzazioni dei fornitori/imprese appaltatrici cui venga assegnata l'attività di trasporto (in qualità di appaltatori o subappaltatori) e dei siti di destinazione, sia per le operazioni di smaltimento che per le operazioni di recupero;

- siano compilati, in modo corretto e veritiero il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione dei rifiuti astenendosi dal porre in essere operazioni in falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti), nonché qualsiasi altra documentazione richiesta per legge;

- i registri di carico e scarico, i formulari, e tutta la documentazione ambientale richiesta per legge siano custoditi accuratamente in apposito archivio presso la sede della Società;

- siano puntualmente posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa ambientale;

- la gestione degli scarichi e delle acque meteoriche e di lavaggio venga effettuata nel pieno rispetto della normativa ambientale applicabile e in modo da poter certificare l'attuazione dei necessari adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli;

- le procedure aziendali che abbiano una rilevanza diretta o indiretta in tema di gestione degli scarichi e delle acque meteoriche e di lavaggio siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte della direzione aziendale al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di anomalie riscontrate nella relativa attività;

- la scelta dei fornitori/imprese appaltatrici venga effettuata nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di poter valutare costantemente la sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti tecnici e legali per l'esercizio dell'attività ad essi demandata, evitando, altresì, che la selezione si basi esclusivamente su ragioni di ordine economico (al fine di evitare il ricorso ad imprese poco qualificate che lavorino sottocosto in virtù dell'utilizzo di metodi illegali).

Più in generale, la Società dovrà adottare anche i seguenti protocolli preventivi di sistema:

1. previsione dei divieti nel Codice etico;
2. diffusione del Codice etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari;
3. previsione di un adeguato Sistema di deleghe;
4. provvedere all'informazione e formazione specifica del personale;
5. prevedere la segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi;
6. introdurre e regolare il sistema disciplinare applicabile in caso di violazioni di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Codice etico;
7. introdurre Clausola 231/01 nei contratti con i terzi;
8. implementare il sistema di Gestione delle risorse finanziarie;
9. implementare procedure relative alla tracciabilità e archiviazione delle attività svolte in relazione alle predette Aree Sensibili.

Costituiscono parte integrante del Modello le procedure aziendali che danno attuazione ai principi e ai protocolli di prevenzione sopra indicati per prevenire i Reati ambientali.

Le attività sopradescritte vengono svolte in conformità alle responsabilità previste nel mansionario o negli ordini di servizio indirizzati ai dipendenti coinvolti nell'ambito del processo in oggetto, nonché in coerenza ai principi generali di comportamento/controllo e secondo quanto indicato nelle procedure interne e nelle Istruzioni Operative.

1.2.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

L'OdV verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale L. La presente

Parte Speciale L e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'OdV, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001. A tal fine SanitaService predispone una scheda di evidenza per agevolare le comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

I flussi informativi sono organizzati sulla base delle richieste formulate da parte dell'Organismo di Vigilanza ai responsabili delle aree sensibili, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute.

È compito dell'OdV:

- a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui agli art. 25-undecies del Decreto, attraverso controlli campione sulle citate aree a rischio reato;
- b) verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe e procure in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi, valutandone l'attendibilità e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- d) comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- e) proporre la necessità o la semplice opportunità di un aggiornamento del Modello, indicando all'Organo Amministrativo le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di seguito l'estratto della tabella dei flussi verso l'OdV:

REATI AMBIENTALI

Attività di riferimento	Flusso informativo all'ODV	Referente	Periodicità
Gestione dello smaltimento dei rifiuti aziendali	<ul style="list-style-type: none">- Elenco dei fornitori con indicazione della modalità di selezione e delle autorizzazioni del fornitore.- Indicazione di eventuali contestazioni.	Risorse FinanziarieAffari Generali	A evento per gli aggiornamenti procedurali e per eventuali contestazioni al fornitore. Semestrale per elenco fornitori e autorizzazioni degli stessi
